

# COMUNE DI NISCEMI

(Provincia di Caltanissetta)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 045..... del Reg.

data 31 VIII 2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO LECITO.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 20:50 e segg., nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta di 1^ **ORDINARIA** di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. Spinello Valentina		x	11. Gualato Luigi	x	
2. Chessari Angelo	x		12. Preti Marco	x	
3. Cirrone Cipolla Rosa	x		13. Allia Gesuè	x	
4. Di Martino Giuseppe	x		14. Minardi Eleonora Maria	x	
5. Bennici Fabio	x		15. Di Noto Alessandro	x	
6. Stefanini Viviana		x	16. Cona Vincenzo S.D.	x	
7. Pitrolo Vincenzo		x			
8. Meli Rosario Giuseppe	x				
9. Lo Monaco Alessandra		x			
10. Placenti Salvatore		x			
TOTALE				11	5

Partecipa il Segretario Generale Dott. Bronte Luigi Rocco	x
Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Giovanna Blanco	

Il Presidente del Consiglio Comunale **Avv. Fabio Bennici**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è presente in aula il Sindaco Avv. Massimiliano Conti, il vice sindaco avv. Pietro Stimolo e il prof. Alessandro Mongelli.

Uditi gli interventi riportati nel verbale allegato sub A);

Vista la proposta di deliberazione, allegato sub B);

Vista la proposta di deliberazione, allegato sub B1), come emendata);

Visto il regolamento per il funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi, da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito, allegato sub C);

Visto l'emendamento del consigliere Pitrolo trasmesso tramite PEC in data 27.7.2018, allegato sub D);

Visto il verbale n. 14 della IV Commissione consiliare;

Visto l'emendamento della IV Commissione consiliare del 31.8.2018, allegato E);

Con voti: Favorevoli n. 8 (Cirrone Cipolla, Di Martino, Bennici, Meli, Preti, Allia, Minardi, Di Noto); Astenuti n. 3 (Chessari, Gualato, Cona); Assenti n. 5 (Spinello, Stefanini, Pitrolo, Lo Monaco, Placenti)

Delibera

Di approvare l'emendamento del Consigliere Pitrolo di cui all'allegato D);

Con voti: Favorevoli n. 10 (Chessari, Cirrone Cipolla, Di Martino, Bennici, Meli, Gualato, Preti, Minardi, Di Noto, Cona); Assenti n. 6 (Spinello, Stefanini, Pitrolo, Lo Monaco, Placenti, Allia)

Delibera

Di approvare l'emendamento della IV Commissione consiliare, allegato E);

Vista la proposta di deliberazione ed il regolamento allegato così come emendati;

Con voti: Favorevoli n. 11 (Chessari, Cirrone Cipolla, Di Martino, Bennici, Meli, Gualato, Preti, Allia, Minardi, Di Noto, Cona); Assenti n. 5 (Spinello, Stefanini, Pitrolo, Lo Monaco, Placenti)

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione ed il regolamento allegati, così come emendati (allegati B e C).

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata e seduta, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti n. 11 (Chessari, Cirrone Cipolla, Di Martino, Bennici, Meli, Gualato, Preti, Allia, Minardi, Di Noto, Cona); Assenti n. 5 (Spinello, Stefanini, Pitrolo, Lo Monaco, Placenti)

Delibera

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La seduta è tolta alle ore 21:45



Comune di Niscemi

Assistenza Organi Istituzionali

Ufficio di Presidenza del Consiglio

Consiglio comunale del 31 Agosto 2018

Seduta ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione

Il Presidente del consiglio: Invito i colleghi consiglieri a prendere posto. Iniziamo la seduta del consiglio comunale, invito il Segretario all'appello nominale prego segretario;

~~Il Segretario Generale dott. Bronte: procede all'appello nominale. Risultano presenti 11 Consiglieri assenti 5.~~

Il Presidente: con 11 Consiglieri comunali per cui la seduta è valida.

Intanto come Presidenza mi scuso con i colleghi consiglieri comunali per il ritardo con cui stiamo iniziando i lavori di questo Consiglio comunale dettato da un problema di carattere tecnico come avete avuto modo di verificare anche voi essendo presenti in aula. Questo consiglio comunale è la continuazione di un precedente consiglio comunale. Credo che l'ultima seduta sia stato quello del 31 luglio in cui si è deciso di non affrontare quello che sarà odierno ed unico punto all'ordine del giorno anche nel rispetto di quello che era il lavoro Parlamentare in merito alla vicenda del gioco e quindi contenuto all'interno del decreto dignità. Alcuni aspetti che riguardava appunto la tematica del gioco ludopatia e quant'altro quindi alla luce di quel lavoro e che era in corso d'opera abbiamo deciso di rinviare i lavori di questo consiglio comunale che si occuperà proprio del tema della regolamentazione e del fenomeno della ludopatia. Quindi dichiaro io aperti i lavori del consiglio comunale e introduco il punto che riguarda il regolamento che ha come oggetto: "regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie delle problematiche legate al gioco" quindi dichiaro aperto il dibattito consiliare sulla proposta di deliberazione. Chiede di intervenire il consigliere Gualato ne ha facoltà;

Il Consigliere Gualato: Sì grazie presidente Buonasera signori consiglieri, amministrazione tutta i capi ripartizione presenti. Bene quest'oggi riprendiamo come ci ha preceduto il Presidente un argomento a parere della commissione che rappresento ovvero la quarta molto importante per la nostra città. Il Presidente giustamente dice che è un regolamento mai e che ancora non c'è e che quindi è ancora presente anche in pochi comuni in Sicilia il quale si occuperà uso un termine correttamente alla ludopatia ma se sa che c'è rivolgiamo facciamo capire che stiamo regolamentando le problematiche per la ludopatia Che vuol dire

dipendenza da gioco d'azzardo. Faccio questa precisazione perché vi assicuro che la commissione rappresento e che ringrazio fortemente perché grazie a tutti loro abbiamo potuto oggi presentare a questo consiglio comunale questo regolamento. Sarò breve ma solo per i passaggi che mi permettono di chiarire che cosa stiamo regolamentando e che la città a mio parere con questo regolamento che il consiglio su indicazione come dall'ultima ha avuto prima della sagra del carciofo ricordiamo che la presidenza su input della consulta di Niscemi ha portato alla luce un argomento che con documentazione certificate Nazionale Regionale e dei servizi sociali locali si evince che questo problema è veramente annoso per non solo per chi soffre di alla dipendenza gioco ma per tutti i familiari e che sta accanto diventando la nuova piaga sociale. Io do per letto a tutti i consiglieri il regolamento perché è stato un tema fortemente sentito da parte di tutti leggo soltanto un passaggio che ci mi permette in 5 minuti che tempo che ho a disposizione di palesare che cosa vogliamo regolamentare attraverso quest'atto e quali sono le azioni che oggi l'amministrazione di oggi e quelle future possono fare per no a favore o contro qualcuno, ma semplicemente verte a far sì e a cercare di evitare che i nostri concittadini e prevenire la ludopatia la dipendenza da gioco d'azzardo. "Le finalità di questo regolamento disciplina nel territorio comunale di Niscemi l'esercizio del gioco lecito e si informa i seguenti principi e criteri direttivi prevenzione del gioco problematico definito dalla guida editoriale del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ddss5 come disturbo da gioco d'azzardo lieve comportamento che con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia nelle spese dedicate al gioco mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare economico lavorativa e sociale dell'individuo il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuropsicologici della dipendenza verso un gioco patologico GAP è un acronimo inquadrato oggi sul DSM come disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave è connotato da desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza condanne economiche e relazionale rilevante inoltre si vuole fare prevenzione e contrasto a rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza che comportano conseguenze pregiudiziali nella vita personale e familiare dei giocatori e le loro famiglie nonché maggior costo sociali per la collettività sostenuti da servizi sociali comunali da Servizio Sanitario Nazionale chiamati ad affrontare la situazione di disagio personale familiare sociale connesse alla ludopatia" Sarò breve perché l'altro permette anche la salvaguardia del centro storico-cittadino la tutela del contesto urbano della sicurezza della viabilità dell'inquinamento acustico dei vincoli di destinazione urbanistica locali delle arie che ospitano attività del gioco nonché la tutela della salute della popolazione residente è particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili. Signori il terzo comma a nostro Va meglio a nostro modesto parere perché devo anche dire che la commissione si è avvalsa e hanno partecipato a questo regolamento i rappresentanti del SERT i rappresentanti dell'Ordine dei medi i servizi sociali locali ogni esponente rappresentativo di questa città non sto mettendo l'amministrazione dirò dopo perché, perché il terzo articolo a nostro parere rende virtuosa qualsiasi amministrazione perché con l'approvazione è presente regolamento si impegna l'amministrazione a dare avvio un programma di formazione specialistica per le seguenti figure professionali presente nell'organico dell'amministrazione comunale servizi sociali che hanno partecipato tutti la polizia municipale che ha partecipato a questa formulazione di regolamento gli uffici legali mette in campo dei corsi di formazione di Intesa con l'asp e Sert per contattare il fenomeno e rendere il gioco responsabile e consapevole istituire un tavolo di concertazione con la associazioni di categoria affinché i gestori locali dove sono installati apparecchi da gioco espongono i manifesti sul gioco responsabile elementare recapiti di associazioni che danno assistenza nei casi di dipendenza patologica questo è già stato fatto dall'amministrazione. Che poi saranno a spiegarci come e quando si attiverà riferire al consiglio comunale sull'andamento del fenomeno e sui risultati delle iniziative intraprese in corso di tutte le reti di prevenzione del gioco. I due punti fondamentali o articoli che ci sono Innanzitutto preme dire a chi ci ascolta e questo regolamento per statuto o per legge non può avere validità retroattiva ovvero l'idea Qual è che in futuro Qualsiasi persona legittimamente perché lo stato lo rende tale vuole ed applica un esercizio dove ci sono dei giochi leciti visto che determina dipendenza dovranno come dire e avranno delle norme da rispettare diverse Rispetto a ieri quali sono poiché la tutela è quello di evitare di prevenzione che i nuovi soggetti i ragazzi i nostri figli i bambini di 14 anni perché non tocca età gli anziani i giovani ai meno giovani perché si è visto che questa patologia non guarda niente e nessuno in faccia né per intelligenza né per esigenze particolari qualunque essi siano e sono diverse ma lo scopo qual è che nei centri in cui principalmente ci sono i nostri giovani vedi scuole vedi oratorio vedi centri urbani dove ci sono le strutture sanitarie non vi faccio tutti l'elenco perché nel regolamento sono diverse tante ma fondamentalmente verte a dire signori stiamo lavorando per evitare che questa dipendenza in futuro sia

inferiore rispetto ai risultati odierni perché veramente drammatico. Altro punto importante di questo regolamento tutti importanti ovviamente ma esprimo i punti capisaldi A parte la distanza si evince da questo il regolamento che istituire con le scuole un logo che dimostri nei giovani e nelle scuole per dare informazione quotidiana e periodica qual è la problematica di un gioco che porta ad una dipendenza e favorire invece quelle attività che portano e rendono un bambino un giovane a giocare o attivarsi in quei giochi che scientificamente non determinano dipendenza. Questo fondamentalmente è compito virtuoso a mio parere di ciò che non solo Niscemi che sta dimostrando, Non solo oggi ma in questi mesi lavorando in modo serio applicando le norme statali detto bene presidente abbiamo posticipato e spiego da presidente della commissione il perché visto e considerato come abbiamo appreso Dai giornali dalle televisioni nell'arco di 15 giorni così e stare il decreto legge andata alla Camera del Senato Quindi sarà successivamente votato alla Camera dei Deputati poteva a portare delle regole diverse rispetto al lavoro fatto in essere. Vi possiamo assicurare oggi dopo aver valutato anche questo gli ha portato quelle modifiche lievi A quando irrisioni a nostro parere rispetto a quello che è insieme a tutti voi amministrazione comprese ovviamente ecco perché dico e la metto per fine non in ordine di importanza hanno partecipato l'assessore Stimolo anche se intanto fa parte anche della consulta in modo virtuoso è sempre presente nelle nostre riunioni, l'assessore servizi sociali, i consiglieri che mi hanno dato e ci danno la possibilità a cui dico grazie veramente perché senza la presenza di tutti voi costante in ogni lavoro lo credo che questo regolamento che a nostro parere rende virtuosa la nostra città e successivamente saranno attivate tutte le norme regolamentate veramente possiamo evitare o diminuire la dipende da gioco nei nostre concittadine per ultimo ma non di importanza Permettetemi un grande ringraziamento a casa alla famiglia casa Serena, Don Sorce che ha dato la disponibilità all'amministrazione contattata dall' assessore al ramo l'avvocato Stimolo di fare una convenzione già uno sportello che riceve in modo anonimo con professionalità le persone qualunque persone abbiano queste patologie ve lo dico da medico ve lo dico da consigliere ve lo dico in tutte le salse parlate perché la forma migliore chi soffre di questa patologia la migliore cose è parlarne con chi volete con chi ritenete la persona di vostra fiducia perché scatta quella molla vi posso assicurare che vi impedisce di risolvere un problema è che spesso e volentieri non si sanno chiedere nemmeno perché entro in circolo vizioso perché vi posso assicurare che a volte più facile uscire da questa dipendenza rispetto a tutte le altre solo rivolgendovi a chi di dovere e mi riservo. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso già sparato il mio tempo ma questo era doveroso nei confronti della nostra città e se ho dimenticato qualcuno sarà cura mia scusarmi grazie;

**Il Presidente del Consiglio:** Grazie a lei consigliere, bene dopo l'ampia illustrazione da parte del presidente della quarta commissione ci sono altri interventi di consiglieri che vogliono prendere parola sull'argomento presente è stato abbastanza esaustivo. L'amministrazione è presente in aula se ritiene ma chiaramente non è percorso obbligatorio visto che comunque è stato un percorso condiviso tra amministrazione e parte consiliare ben rappresentata nella quarta commissione. E' obbligo di questa presidenza Informare il consiglio che sulla proposta di deliberazione sono pervenute due emendamenti il primo emendamento è stato presentato dal consigliere Pitrolo che però non è in aula. Quindi pur non essendo presente in aula possiamo ugualmente porre ai voti. Chiede di intervenire l'Assessore Stimolo;

**L'Assessore Stimolo:** Sì grazie a completamento della esposizione esaustiva del consigliere Gualato effettivamente, facendo parte della consulta delle associazioni per la legalità, si era parlato già del problema della ludopatia. Problema che contestualmente è stato portato avanti dalla quarta commissione dal suo presidente il consigliere Gualato quindi mi sono trovato far di questo tim di studio con molto piacere perché assolvendo anche alla qualifica di assessore alla legalità ho ritenuto molto connesso questo problema con il ramo di cui mi occupo perché la ludopatia, per forza di cose, porta a delle devianze anche dal punto di vista delinquenziale o comunque di allarme sociale che può esplicare ed espletare e nel territorio in cui insiste perché l'abbiamo detto abbiamo discusso tante volte anche in commissione il ludopata pur di avere la sua dose giornaliera di soldi da poter giocare sarà poi disposto a fare tutto più o meno come fa un assuntore di sostanze stupefacenti o un alcolista. Queste le premesse che hanno portato al proficuo rapporto con la commissione e allo studio del problema in maniera da inquadrarlo e anche in maniera sistematica dal punto

di vista della legislazione attualmente in essere per quanto riguarda il gioco lecito. Da qui poi il gioco lecito siccome appendice è stato anche interessato il cosiddetto Gap l'acronimo gioco di azzardo patologico ma che comunque costituisce un unicum rispetto al problema che ci ha occupato. Dopo un in un inquadramento sistematico della problematica all'interho come dicevo della nostra legislazione nazionale e si è atteso anche un ultimo arresto nel senso da parte della nostra del nostro Parlamento che ha partorito ben poco rispetto a quello che in effetti ci aspettavamo perché ha legiferato soltanto sulla pubblicità di questo tipo di attività finalmente ha trovato la sua luce il regolamento che oggi vi apprestate a votare. Un regolamento che ritengo prima di tutto da giurista quale sono e poi quale assessore al ramo che si è completo in ogni sua parte immune da eventuali problemi inerenti ad impugnazione davanti alla giustizia amministrativa o davanti all'autorità giudiziaria da parte degli utenti. Immune perché è stato consegnato in maniera tale da rispettare tutta la normativa nazionale ma anche quella regolamentare degli enti locali che abbiamo avuto modo di leggere apprezzare perché a monte c'era stato un buon lavoro di scrematura fatta dal consigliere Gualato, presidente della quarta commissione. Nella sua interezza dicevo che il regolamento è completo, regola in ogni sua parte ciò che deve essere fatto ma quello che ha seguito la commissione io mi permetto consigliere Gualato di mettere in bocca anche parole che forse non sono sue è stato un principio, questo regolamento non perseguita nessuno né non deve essere visto come un qualcosa che limita la libertà imprenditoriale perché così non è non non potrebbe essere altrimenti e ci esporrebbe come ho appena detto al rischio di eventuali impugnazione dello stesso regolamento un occhio particolare di riguardo è sempre il rivolto sicuramente agli utenti più deboli alla parte più debole del rapporto cioè colui il quale o colei la quale non sa frenarsi con questo impulso a giocare quindi il rapporto tra le due esigenze ha portato a questo regolamento. Regolamento che plaudo per la chiusura perché non è rigido come la nostra Costituzione è un regolamento e quindi può essere sempre modificato secondo le esigenze si fa nell'ultimo articolo, articolo 22 se non se non erro una chiusa e dove si dice che il regolamento è questo salvo ulteriori sviluppi a livello nazionale che i nostri legislatori vorranno o intenderanno prendere in futuro. Quindi è aperto anche ad altre eventualità nel caso in cui dovessero esserci. Grazie

**Il Presidente:** grazie al vicesindaco. Sono stati presentati degli emendamenti, il primo a firma del consigliere Pitrolo il quale premette che "si ritiene lodevole l'intento di contrastare le patologie, le problematiche sociali legate al gioco. constatato che il regolamento ad oggetto in alcune sue parti non distingue in maniera chiara i giochi d'azzardo leciti con vincita in denaro i giochi leciti al solo scopo ricreativo ad esempio carte bocce biliardi eccetera. Considerato che le limitazioni previste potrebbero colpire le attività di gioco lecito al solo scopo ricreativo effetto collaterale laterale che non rientra tra le nobili finalità di contrasto alla ludopatia espresso nel regolamento. si propone di inserire l'articolo 20 bis che così recita il presente regolamento non si applica a sale biliardo o sale giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro di conseguenza di cassare il comma 3 dell'articolo 12 del regolamento". Questo è quanto propone di emendare il consigliere Pitrolo. Poniamo al voto l'emendamento del consigliere Pitrolo.

Si esprime parere favorevole da parte del responsabile, il parere anche di regolarità tecnica e contabile è favorevole i pareri sono favorevoli sull'emendamento. Chiede la parola il consigliere Gualato. Prego

**Il Consigliere Gualato:** sarò breve. apprezzabile l'emendamento del consigliere Pitrolo oggi per motivi personali non può essere presente, a cui vorrei fare una precisazione. interloquendo con il consigliere in essere Pitrolo paleso la mia riflessione e la faccio pubblica dove si evince dalla sua ambientamento che non è chiaro il regolamento vigente se e a chi "constatato che regola in alcune sue parti e non distingue in maniera chiara i giochi d'azzardo con vincite di denaro e i giochi leciti a scopo ricreativo ad esempio.." è già contemplato per norma e per legge considerato che le limitazioni previste potrebbero colpire le attività di gioco lecito è solo scopo ricreativo effetto collaterale che non rientra tra le nobili finalità di

contrasto dove di espressa nel regolamento. non può per definizione essere applicato questo regolamento ad altre attività che non quelle per gioco d'azzardo Non vorrei che ciò che noi stiamo regolamentando ovvero in tutti quelli esercizi dove ci sono macchinette il regolamento come dice ora il decreto dignità bene Ha detto e vicesindaco Noi abbiamo anticipato i tempi cioè hanno modificato soltanto che cosa la pubblicità da poter mettere in modo chiaro che giocare d'azzardo determina dipendenza. Non vorrei che con questo emendamento invece non è che non sia chiaro che non vale per queste giochi perché la normativa che già lo sancisce non possiamo normale Infatti in questo momento ciò che la legge permette norma altro abbiamo detto. la mia preoccupazione è la faccio palese che in questo modo ciò che io ho ciò che la commissione e ciò che il consigliere Gualato esprime togliendo con questo regolamento aimè dovremmo poi palesare che in questi esercizi non si può applicare le norme che entrano in vigore dopo questo regolamento e quali sono nella fattispecie non avendo chiedo scusa chiedo scusa Presidente non avendo per legge possibilità o retroattività un regolamento io non è che vado a normale quelle che già sono esistenti ci sono, sono regolari e sono legge sto normando quelle future. Ma quello che entra in vigore non è tanto questo dal punto di vista regolamentare inerente a quelle sale dove non ci sono giochi che danno dipendenza, ovviamente è la legge è contemplato nello stesso articolo che stiamo emanando con quelli successivi. Mentre viene meno rischia di venire meno che cosa che anche qualsiasi esercizio con la norma vigente Nazionale se vuole non solo è obbligato chi ha le macchinette da gioco ma gli altri possono mettere e saranno regolamentati nella pubblicità che di prevenzione alla ludopatia stessa. Questo è un osservazione che devo fare dico mi dispiace che non c'è perché magari interloquendo con il consigliere che ha letto bene il regolamento con cui mi sono confrontato perché devo dire che su questo tema tutti sono stati parte in causa perché sensibile al tema con il rinvio che abbiamo fatto legittimo per non incorrere ad alterazioni o articoli presenti nel regolamento proposto diversi dalla norma vigente oggi il consigliere Pitrolo che apprende come me e la commissione che gli atti ufficiali nazionali non cambiano in essere o noi non stiamo andando o Inter correndo a come dire ai ricorsi del Tar aprendo giustamente con l'articolo messo finale secondo il quale l'art. 22 quello modificato l'assessore Stimola palese e chiusa che cosa? sei ancora anche se un è un emendamento legge ancora non è un decreto legge non è legge deve essere ancora rivotata perdono tempo gli organi istituzionali superiori che facciamo noi nel frattempo aspettiamo sei mesi un anno due anni no ecco perché dice che Chiudere questo è un regolamento in virtù delle nuove regole È ottima metterlo in funzione che fra 6 mesi 2 mesi possono entrare in vigore. Anche perché faccio Un'altra precisazione a voi consiglieri a chi ci ascolta a casa in particolar modo la conferenza a cui si rivolgono Stato, Regione ente locale è in funzione della Regione in essere la Lombardia e Piemonte la Puglia il Lazio Alcune regioni hanno già fatto questa convenzione si rifanno, la nostra regione ancora non l'ha fatto non sappiamo quando lo farà ha avuto due anni di tempo ne può avere altri due non è una questione di legge o perché stanno mancando non sappiamo Tanto è vero che anche la questione del logo Si precisa nell'articolo che al momento in cui invogliamo gli studenti a fare un logo che è divulgativo e propositivo per i giochi Non che determinano dipendenza il regolamento prevede preventivamente che sarà utilizzato dall'amministrazione per incentivare gli studenti Perché giustamente hanno fatto lavoro ma saremo obbligati a usare il logo vigente a livello regionale già è contemplato. Ecco perché questo rinvio perché è giusto che lo palesi che sarà fatto delle modifiche che stiamo abbiamo fatto in commissione e che quindi saranno palesati successivamente tutto questo in virtù del rinvio fatto è emerso mio caro presidente Chiedo scusa o sindaco che presente che questa amministrazione e questa presidenza perché è rappresentato la città tutta avete anticipato i tempi. Visto che le modifiche che stanno facendo già erano contemplate addirittura anche preventive Ecco perché l'emendamento in essere può far sì che non venga data la possibilità di applicare i sistemi pubblicitari contemplati nel regolamento con un nuovo decreto e se andiamo a leggere gli emendamenti diventa ausiliario. io suggerire di ritirare questo emendamento.

Il Presidente : poniamo ai voti l'emendamento del consigliere Pitrolo. Per prego Segretario per appello



nominale

Il Segretario procede all'appello nominale;

Il Presidente: sono favorevoli e tre si sono astenuti per cui la proposta di modifica proposta dal controllo viene approvata.

E' stato presentato un ulteriore emendamento a firma di alcuni consiglieri comunali che compongono la quarta commissione credo che siano tutti appartenenti alla quarta commissione o sbaglio c'è il consigliere Gualato, consigliere Minardi, consigliere Di Martino i quali propongono una serie di emendamenti definendo di lieve entità emendamenti che ricevono il parere favorevole sia di natura tecnica che di natura contabile. Vado a leggere la proposta di emendamento " i sottoscritto consigliere comunale appartenente alla quarta commissione consiliare Alla luce di alcune ulteriori riflessioni sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento avente Quale argomento il fenomeno della ludopatia. Con la presente intendono emendare come in effetti vendono la proposta nei termini sotto riportati quale prima modifica preliminare alle ulteriori si incassa in tutto il corpo della deliberazione nonché sul corpo del regolamento la dizione d'azzardo Successivamente le ulteriori modifiche al titolo del regolamento con l'acronimo Gap gioco d'azzardo patologico e dopo al gioco si inserisce la parola lecito seguito dall'acronimo Gap articolo 18 comma 1 dopo modifica sistema penale aggiungi alla seguente frase di cui all'articolo 10 i punti A e B vengono così descritti così come modificato ed integrato all'articolo 7 bis del decreto legislativo 267 del 2000 euro € 25 a € 500 oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale del locale lo comunque dal punto di offerta del gioco fino a 15 giorni il punto ci diventa. B inserire all'inizio del punto B la seguente frase ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689 dell'81 all'articolo 22 vengono aggiunti altri due punti. 2 il presente regolamento potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'intesa previsto dall'articolo 1 comma 936 della legge 28 dicembre 2015 numero 208 stabilità 2016 tra governo regioni ed enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico una volta che essa sarà aggiunta in sede di conferenza unificata e poi recepita con decreto del ministro dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 4 decreto legislativo 281 del 97" per dovizia diciamo di informazione e questo emendamento è il frutto di un ulteriore approfondimento in studio che è stato fatto in seno alla quarta commissione da qui la firma diciamo dei consiglieri che fanno parte di quella commissione per cui è stato oggetto di ulteriore approfondimento che poi è stato trasfuso in un in un emendamento. Chiede ulteriormente di intervenire il consigliere Gualato, per pochi minuti cortesemente.

Il Consigliere Gualato: la ringrazio e anche per la lettura dove spero proprio sono le risultanze del lavoro fatto nell'ultimo mese solo una cosa devo dire al riguardo perché è corretto è doveroso che la quale nome della quarta commissione Devo ringraziare la terza commissione Dove è stato invitato anche il presidente a riguardo è doveroso perché è neanche nella prima formulazione e nella argomento trattato in aula attraverso la presidenza il presidente a nome della terza commissione il consigliere Meli discutendo quando la IV commissione presi l'impegno pubblico se ne fare questo regolamento diede e giustamente il suo parere tecnico Perché si parla anche della terza commissione in essere e la ringrazio a nome della nostra commissione per la fiducia espletata data all'intera con quarta commissione da parte della vostra.

dove avete sempre comunque collaborato dando mandato a noi e collaborando Ecco perché oggi erano presenti sia il presidente è il vicepresidente per atto dovuto riguardo alla prima fase istruttoria di questo regolamento grazie presidente Ecco perché l'ha dovuto;

Il Presidente: Grazie a lei e a tutta la quarta commissione. Poniamo ai voti l'emendamento. prego

Il Segretario Generale: \_\_\_\_\_




Il Presidente: 10 consiglieri comunali hanno espresso il voto favorevole per cui l'emendamento viene approvato. Il consigliere Meli per dichiarazione di voto ne ha facoltà. Prego.

Il Consigliere Meli: Si signor presidente signor i consiglieri comunali il gruppo politico che rappresento ha deciso di impegnare il consiglio comunale nella fase unicamente della dichiarazione di voto perché riteniamo sia come dire anche giusto riconoscimento al lavoro che è stato portato avanti dai colleghi consiglieri comunali della quarta commissione. Unitamente a questo la cosa che a me fa piacere il presidente della commissione abbia sottolineato, unitamente alle forze della città che hanno stimolato spinto voluto che il consiglio comunale approva può darsi Finalmente questo regolamento che dal nostro punto di vista chiaramente non affronta i problemi ma perché non ne abbiamo le competenze nel senso che noi ci possiamo limitare semplicemente fare un regolamento che in qualche maniera possa venire un poco questo questo disagio Certo Ci auguriamo che è da qui a tempi relativamente brevi chi governa il nostro paese possa su questa strada ravvedersi perché almeno per quanto riguarda il nostro pensiero quella del gioco legale è pur sempre gioco e sfocia purtroppo in ludopatia non è solamente un problema legato alla nostra città ma è un problema che ormai attraversa tutto il nostro paese. chiaramente noi da uomini di Stato servitori dello Stato non possiamo non prendere atto che esistono delle norme quelle sono quelle noi dobbiamo osservare però quantomeno nel ruolo di consiglieri comunali un minimo di diritto di critica penso che dovremmo in una democrazia compiuta può dare ancora avere. qui da parte nostra la sottolineatura di una critica profonda su questa impostazione che non ha colore politico non è di destra non è di sinistra è solamente un business che il nostro governo quello attuale ma anche quelli precedenti hanno voluto costruire. A nostro avviso sbagliando assolutamente direzione. Il regolamento ha un valore simbolico secondo me è molto molto molto intenso e molto forte e qui poi chiudo ovviamente anticipando che il nostro voto sarà favorevole alla proposta di regolamento il valore che assume questo regolamento in questo consiglio comunale ad un anno dalla elezione di questo ormai non più nuovo consiglio comunale perché non siamo più nuovi siamo come dire già rodati deve assumere questa logica che il consiglio comunale deve necessariamente ricercare un rapporto con la città la sensazione è questa è del nostro gruppo politico e che in questa fase si è un attimino più distanti dalla città per 100 motivi non è una critica all'amministrazione non è questa la sede non sarebbe questo argomento perché ci sarà sicuramente modo nel corso del tempo di affrontare tutta una serie di tematiche noi dobbiamo più cogliere gli aspetti positivi di ciò che accade l'aspetto positivo di questa sera che si addiviene a un regolamento che ha voluto il consiglio comunale spinto dalle forze della città spinto dalla città è stato fatto un grande lavoro e questo deve diventare come dire anche un emblema una metallina che dobbiamo metterci come consiglio comunale per cercare nel corso di questa di quella che sarà sicuramente una consiliatura lunga e faticosa lo ne sono certo per 100 motivi che non appartengono necessariamente solo alla nostra città dobbiamo cercare di se siamo classe dirigente se ci crediamo ognuno col proprio ruolo e chiaramente di agganciare questo rapporto con la città che in questa città e a mio avviso un po' deteriorato ma è un termometro che attraversa anche in questo caso Purtroppo è un male che attraversa tutto il sistema italiano pertanto presidente così come anticipato noi voteremo favorevolmente a questo regolamento con questo auspicio Cioè che il consiglio comunale si faccia anche parte in causa e cominci a caricarsi un po' di più delle proprie responsabilità.

Il Presidente: Grazie a lei chiede di intervenire il consigliere di Martino per diritto di voto prego

Il Consigliere Di Martino: Buonasera signor presidente Signor Sindaco e io voterò naturalmente positivamente a questo argomento importante e debbo dire che nella qualità del presidente della quarta commissione c'è stato un grande sforzo ammirevole per quanto riguarda questo argomento è un argomento fondamentale è un argomento io che sono medico chiaramente capisco che la prevenzione è fondamentale su queste malattie perché è una malattia la dipendenza alle macchinette non è solo un problema sociale

 Dobbiamo ricordarci che dove c'è danaro dove ci sono soldi che circolano la criminalità organizzata la mafia si organizza per governare questo fatto questo evento e quindi noi siamo contrari notevolmente a questo fatto prima perché abbiamo delle dato che è molto complicato lo sappiamo che si gioca nella casa sappiamo che bisogna lavorare ( fuori microfono)

**Il Presidente:** Grazie chiede di intervenire per diritto di voto il consigliere Minardi

**Il consigliere Minardi:** Buonasera a tutti i consiglieri e amministrazione. I volevo ringraziare il presidente della consulta sto vedendo che c'è il signor Reina perché è grazie a loro che noi abbiamo formato questo regolamento di cui penso che uso tutto il paese e quindi volevo ringraziare presidente della consulta Reina grazie;

**Il Presidente:** grazie, anche la presidenza si associa questo ringraziamento quindi non ci sono altri interventi chiamiamo ai voti la proposta di deliberazione. Prego segretario

**Il Segretario:**

**Il Presidente:** con 11 voti quindi all'unanimità viene votata favorevolmente approvata. Passiamo alla immediata esecutività per alzata è seduta, i consiglieri che rimangono seduti esprimono voto favorevole. Da questo momento in poi aperta votazioni. Tutti i consiglieri rimangono seduti Quindi la proposta viene votata l'immediata esecutività. Due minuti prima di chiudere i lavori del consiglio comunale chiede di intervenire il Sindaco. Prego

**Il Sindaco:** Sì presidente, signori consiglieri comunali, io devo esprimere istituzionalmente la soddisfazione i ringraziamenti per l'andamento risultato ottenuto perché è una scelta politica fatta dal Consiglio Comunale che è frutto di una proposta fatta dalla consulta alla legalità che è stata da noi fortemente voluta in quella sede ricorda il primo incontro con tutti i rappresentanti delle associazioni fu discusso che questa era una priorità. Io ringrazio il presidente della consulta associazioni ringrazio per tutti gli incontri le riunioni il mio vicesindaco ringrazio i componenti della quarta commissione e in primis il suo presidente che ci ha lavorato ore ed ore e questo tuo modo di rappresentare le istituzioni ed è giusto il richiamo a riappropriarsi di un ruolo è giusto la segnalazione di voler continuare ad approfondire il dialogo il confronto tra le forze sane della nostra città, soprattutto con i cittadini soprattutto con colori quali probabilmente sono più deboli o più esposti. A tal proposito comunico al consiglio comunale che il comune di Niscemi ha avuto assegnato dei beni confiscati alla mafia per cui come ho dichiarato ma lo dico anche in consiglio comunale apriremo le consultazioni con le associazioni e le parti sociali per capire tutti insieme cosa farne e quali attività destinare in questi beni confiscati alla mafia che sono stati assegnati al comune di Niscemi. Saluto con grande soddisfazione in questo obiettivo raggiunto l'obiettivo storico che ci mette alla prova rispetto a quella battaglia e tutti insieme dobbiamo condurre nei confronti al malaffare e la criminalità organizzata della criminalità spicciola e soprattutto di quella cultura che infesta i più giovani rispetto alla mancanza o al mancato rispetto delle regole, quindi io ti ringrazio tutti ringrazio il presidente per aver condotto i lavori e credo che questa sera abbiamo fatto un buon lavoro. Grazie

**Il Presidente:** grazie al Sindaco dichiaro chiusa la seduta del consiglio comunale Buona serata a tutti

La seduta è tolta alle ore 21:45



# COMUNE DI NISCEMI

(Provincia di Caltanissetta)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .... del Reg. data

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO.

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e segg., nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla \_\_\_\_\_ convocazione \_\_\_\_\_ di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. Spinello Valentina			11. Gualato Luigi		
2. Chessari Angelo			12. Preti Marco		
3. Cirrone Cipolla Rosa			13. Allia Gesue'		
4. Di Martino Giuseppe			14. Minardi Eleonora Maria		
5. Bennici Fabio			15. Di Noto Alessandro		
6. Stefanini Viviana			16.		
7. Pitrolo Vincenzo					
8. Meli Rosario Giuseppe					
9. Lo Monaco Alessandra					
10. Placenti Salvatore					
			TOTALE		

Partecipa il Segretario Generale Dott. Bronte Luigi Rocco

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Blanco Giovanna

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## DELIBERA

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LEICITO.

Proponente: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

Arch. Pino Riccardo CINCOTTA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO

- che nella quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), si definisce *"disturbo da gioco d'azzardo" (DGA) un comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi;*
- che il DGA è considerato dal Ministero della Salute, non solo un grave fenomeno sociale, ma una vera e propria malattia in quanto crea dipendenza psicologica e rende gli individui colpiti da tale patologia incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo e fare scommesse;
- che il profilo del giocatore tipo è quello di una persona adulta, prevalentemente di sesso maschile, con livello medio-alto di istruzione, ma non mancano i giovani e i giovanissimi;
- **ATTESO** che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- **CONSIDERATO** che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);
- **RITENUTO** che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio e ridurre l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;
- **CONSIDERATO** che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel temperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;
- **VISTO** che la definizione delle *"caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età"* è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;
- **VALUTATA** l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica *ex post*, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;

- CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli obiettivi rivolti all'attenzione della persona, ritiene necessario intraprendere specifiche azioni di prevenzione e contrasto verso le dipendenze in generale e, in particolare, verso le patologie e le problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

### CONSIDERATO

- che risulta naturale conseguenza di tale attività di prevenzione, adottare una specifica regolamentazione per le sale gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, approvando un atto regolamentare;
- che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale individuare e porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, idonee misure volte ad eliminare, o quantomeno contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione che tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, questo sempre nel rispetto della libertà personale e dell'iniziativa d'impresa;
- che per raggiungere tali finalità sopra indicate si è ritenuto opportuno procedere a predisporre un regolamento nel quale si propongono misure per limitare, nell'ambito delle competenze proprie degli Enti Locali, il fenomeno della ludopatia;

### VISTO

- gli artt. 86, 88 e 110 del R. D. 18/06/1931 n.773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- il D.L. 158/2012 convertito dalla legge 189/2012;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici;
- il Regolamento in oggetto;
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'Art. 53, comma 1 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 riportato in calce al presente atto;

### DELIBERA

1. Approvare il Regolamento per il "*Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*" (allegato A);
2. Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L. - approvato con D. Lgs. 15/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Proposta di Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla  
regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Roberto Papale*

Niscemi, 23/07/2018

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alle regolarità  
Contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Niscemi, 24/07/2018

# ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
			comp./res. 20....	€.	€.	€.
			comp./res. 20....	€.	€.	€.
				€.	€.	€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Rocco Luigi BRÖNTE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....

con prot. n. .... del .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .... del .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. .... del registro in data .....

IL MESSO COMUNALE

Li, .....

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal ..... al ..... a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....





COMUNE DI NISCEMI  
Provincia di Caltanissetta

Regolamento Comunale per la Prevenzione il Contrasto delle Patologie  
e delle Problematiche legate al gioco d'Azzardo

TITOLO I  
Norme Generali

Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) I requisiti ed il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b) Il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi commerciali.

Art. 2- Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Niscemi, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- b) prevenzione e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

Nel disciplinare l'attività delle sale giochi si tiene conto di tre aspetti fondamentali:

- a) Il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana;

- b) Il rispetto della sicurezza nei confronti di categoria sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.
- c) Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza urbana, decoro cittadino e di incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

### Art. 3- Obiettivi Amministrativi.

Con l'approvazione del presente regolamento si impegna l'amministrazione a:

- a) dare avvio a un programma di formazione specialistica per le seguenti figure professionali presenti nell'organico dell'amministrazione comunale: Servizi Sociali, Polizia Municipale e Ufficio Legale;
- b) mettere in campo dei corsi di formazione, d'intesa con l'ASP e il SERT, per contrastare il fenomeno e rendere il gioco responsabile e consapevole;
- c) istituire un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria, affinché, i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da gioco, esponano manifesti sul gioco responsabile ed eventuali recapiti di associazioni che danno assistenza nei casi di dipendenze patologiche;
- d) programmare attentamente, secondo un preciso disegno operativo, tutti i controlli e tutte le verifiche sul rispetto delle norme regolamentari sugli esercizi dove si svolge il gioco pubblico d'azzardo;
- e) riferire al Consiglio Comunale sull'andamento del fenomeno e sui risultati delle iniziative intraprese, di concorso con tutte le reti di prevenzione del gioco.

### Art. 4- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) TULPS: Il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n. 635);
- b) Sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del TULPS), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- c) Giochi leciti, si considerano tali:
  - 1. I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocche, giochi da tavolo, ecc.);
  - 2. Gli apparecchi e congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
    - Apparecchi meccanici od elettronici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
    - Apparecchi di cui all'art. 10, comma 6, lett. A) del T.U.L.P.S. (cd New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti o obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
    - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. B) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.m..
    - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. A) e c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- d) Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
  - bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili;

- circoli privati ed enti assimilabili, di cui al DPR n. 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale enti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi comune attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) Superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) Area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
- h) Esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. n. 114/1998;
- i) Area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) Area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l'ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collaborazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto della scommesse.
- l) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- m) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

#### Art. 5- Condizioni per l'apertura

1. Il titolare designa un gerente responsabile che attraverso la sua costante presenza risponde del buon funzionamento della sala; in sua assenza la sala non può essere aperta qualora non sia sostituito da altra persona competente previo avviso scritto al Comando di Polizia Locale e all'ufficio Suap.
2. In particolare il gerente:
  - a) Vigila in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi;
  - b) Si adopera per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno dei locali;
  - c) Mette a disposizione delle autorità competenti le registrazioni di video sorveglianza.

#### Art. 6- Inizio, variazioni e cessazioni dell'attività

1. L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86, comma 3, lettera c) del T.U.L.P.S. sono subordinati a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita SCIA, di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. La SCIA, di cui sopra, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)).
3. In caso di subingresso o di variazione del titolare, della ragione sociale, della composizione societaria e dei legali rappresentanti, la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.
4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all'Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 11 del R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento d'esecuzione del TULPS). Essi si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essi indicati e non possono in alcun modo essere trasmessi, né trasferiti.

#### Art. 7- Requisiti morali

Il titolare, tutti i soci delle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendono gestire una delle attività di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia).

#### Art. 8- Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

1. Le SCIA di cui al presente Regolamento perdono efficacia qualora:
  - a) Venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
  - b) Il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perdano i requisiti morali previsti;
  - c) Nei casi previsti al precedente art. 5;
  - d) Nelle ipotesi di contrasto con i requisiti ed i presupposti di cui ai successivi art. 12 e 13.

#### Art. 9- Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore vidimata dal Sindaco o suo delegato. Essa non ha una validità temporale, quindi è valida fino a momento in cui il Questore non ne modifichi o ne rinnovi il contenuto.
2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tariffa di ciascun gioco.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in luogo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Come prescritto dall'art. 180 del Regolamento d'esecuzione del TULPS.
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ciascun apparecchio e all'ingresso delle aree separate dove questi sono collocati (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido: I videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, devono essere posizionati a pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna d'esercizio od in altri messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
7. Per prevenire e combattere la degenerazione del gioco in pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, devono esporre negli ambienti dove sono posizionati gli apparecchi da gioco e sopra ognuno di questi, in modo ben visibile al giocatore anche durante l'utilizzo, un cartello con la dicitura "Il gioco provoca dipendenza".

## TITOLO II Sale Giochi

#### Art. 10- Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

#### Art. 11- Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietata ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o di chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. che l'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (art. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 6;

#### Art. 12- Caratteristiche dei locali

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono: essere distanti almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
  - istituti scolastici di qualsiasi grado;
  - luoghi di culto, intendendosi come tali <sup>anche</sup> i cimiteri;
  - Impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
  - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario (ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura) o socio-assistenziale, strutture ricettive ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
  - giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei, biblioteche.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale nel raggio di 500 m da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
3. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
4. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
5. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
  - negli immobili di proprietà della CIVICA Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
  - nei chioschi su suolo pubblico.
6. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locali o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo contratto alla prima scadenza di legge.
7. Il locale adibito alle attività disciplinate del presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
  - la normativa vigente in materia di barriera architettonica;
  - la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
  - la normativa vigente in materia igienico-sanitaria sui luoghi di lavoro;
  - i regolamenti locali di Polizia Urbana;
  - la normativa urbanistica edilizia vigente;
9. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.

#### Art. 13- Orari di esercizio delle attività

1. Le sale giochi dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Sicilia ed indicati al precedente art. 13;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco e conseguentemente le attività commerciali dove sono esercitate, a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura ritenute compatibili con esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della viabilità e circolazione stradale, che favoriscono la separazione dai tempi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari (pranzo e cena); che preservino i soggetti considerati maggiormente vulnerabili, perché minori o di giovane età, o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale.

A tal fine si indicano quali fasce di esenzione del gioco i seguenti orari

- dalla mezzanotte del giorno precedente alle ore 10 per preservare la fascia di accesso alle scuole e al lavoro;
  - dalle 13 alle 14 per preservare la fascia oraria di uscita dalle scuole;
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

#### Art. 14- Messaggi pubblicitari delle sale giochi

1. Oltre alle limitazioni dell'art. 12 del presente Regolamento, al fine di tutelare le categorie sociali più "sensibili", è fatto divieto all'interno del centro abitato di pubblicizzare, con ogni mezzo, messaggi che rimandano al gioco effettuato con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
2. Per l'installazione di insegne d'esercizio, o qualsiasi altro impianto pubblicitario, si dovrà fare riferimento al vigente regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

#### Art. 15- Logo

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.
2. In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Sicilia, il Consiglio Comunale di Niscemi sceglie un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di ludopatia.
3. Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio Niscemese sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

### TITOLO III

#### Apparecchi da intrattenimento

#### Art.16- Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 86 (escluse le sale giochi) ed 88 del TULPS, è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7, lett. A) e c), a condizione che:
  - a) siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanza 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;



- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del TULPS;
- c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 TULPS siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed in idonea sorveglianza.

#### TITOLO IV

##### Provvedimenti repressivi, sanzioni, incentivi norme transitorie e finali

##### Art. 17- provvedimenti repressivi

1. Fattè salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
  - a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 86;
  - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Ufficio comunale competente assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
  - c) per violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerente al divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
  - e) per violazioni in tema di rispetto degli orari.
1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
  - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
  - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
  - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

##### Art. 18- Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme del presente regolamento sono disciplinate dalla legge n. 689/1981 - modifiche al sistema penale, e sono le seguenti:
  - a) dell'art. 5, comma 1, lettera a) e b): da € 50,00 a 500,00 (da 25 a 500);
  - b) dell'art. 5, comma 1, lett. C): da € 500,00 a € 1.000,00 oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a 15 giorni.
  - c) La reiterazione delle violazioni nell'arco di 3 anni, previste dal presente regolamento determina una progressione delle sanzioni:
    - una violazione giorni uno di chiusura dell'attività,
    - due violazioni cinque giorni di chiusura dell'attività;
    - tre violazioni mesi uno di chiusura dell'attività
    - quattro violazioni anni 1 di chiusura dell'attività, segue la revoca della licenza di esercizio.

##### Art. 19- Incentivi

1. L'Amministrazione potrà, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, di prevedere nel bilancio di esercizio, degli incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito mediante:
  - a)- la riduzione per anni due di una percentuale della tassa rifiuti /tasi/ imu (TARI) per coloro che dismettono le apparecchiature slot e impegnandosi a non installarle per non meno di cinque anni;
  - b)- l'Amministrazione si impegna a promuovere, in tutti i modi e le forme che verranno individuate anche di concerto con le strutture che si occupano dei servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, attività di intrattenimento di quartiere che valorizzano le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema.



Art. 20- Vigilanza e controllo


1. Le forze dell'ordine sono incaricate di operare la necessaria vigilanza per il rispetto delle disposizioni previste; per il tramite dei propri addetti possono in ogni momento:
  - a) ispezionare la sala a qualsiasi ora;
  - b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali;
  - c) far sgomberare la sala se si verificano disordini.

Art. 21- norme transitorie

Gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del corrente regolamento devono conformarsi alle prescrizioni dello stesso.

Art. 22-Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.



## TITOLO I - Norme generali

- Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2- Finalità
- Art. 3- Obiettivi Amministrativi
- Art. 4- Definizioni
- Art. 5- Condizioni per l'apertura
- Art. 6- Inizio, variazioni e cessazione dell'attività
- Art. 7- Requisiti morali
- Art. 8- Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività
- Art. 9- Prescrizioni di esercizio

## TITOLO II - Sale Giochi

- Art. 10- Inizio, variazioni e cessazioni dell'attività di sala giochi
- Art. 11- Svolgimento dell'attività
- Art. 12- Caratteristiche dei locali
- Art. 13- Orari
- Art. 14- Messaggi pubblicitari delle sale gioco
- Art. 15- Logo

## TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

- Art. 16- Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS.

---

## TITOLO IV - Provvedimenti repressivi, sanzioni, incentivi norme transitorie e finali

- Art. 17- Provvedimenti repressivi
- Art. 18- Sanzioni
- Art. 19- Incentivi
- Art. 20- Vigilanza e controllo
- Art. 21- Norme transitorie
- Art. 22- Norme finali ed entrate in vigore

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO LECITO.

Proponente: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

Arch. Pino Riccardo CINCOTTA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che nella quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), si definisce *"disturbo da gioco d'azzardo" (DGA) un comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi;*
- che il DGA è considerato dal Ministero della Salute, non solo un grave fenomeno sociale, ma una vera e propria malattia in quanto crea dipendenza psicologica e rende gli individui colpiti da tale patologia incapaci di resistere all'impulso di giocare d'azzardo e fare scommesse;
- che il profilo del giocatore tipo è quello di una persona adulta, prevalentemente di sesso maschile, con livello medio-alto di istruzione, ma non mancano i giovani e i giovanissimi;
- **ATTESO** che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- **CONSIDERATO** che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);
- **RITENUTO** che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio e ridurre l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;
- **CONSIDERATO** che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;



- **VISTO** che la definizione delle *“caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”* è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;
- VALUTATA** l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica *ex post*, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;
- **CONSIDERATO** che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli obiettivi rivolti all'attenzione della persona, ritiene necessario intraprendere specifiche azioni di prevenzione e contrasto verso le dipendenze in generale e, in particolare, verso le patologie e le problematiche legate al gioco lecito;

#### **CONSIDERATO**

- che risulta naturale conseguenza di tale attività di prevenzione, adottare una specifica regolamentazione per le sale gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento, approvando un atto regolamentare;
- che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale individuare e porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, idonee misure volte ad eliminare, o quantomeno contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione che tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, questo sempre nel rispetto della libertà personale e dell'iniziativa d'impresa;
- che per raggiungere tali finalità sopra indicate si è ritenuto opportuno procedere a predisporre un regolamento nel quale si propongono misure per limitare, nell'ambito delle competenze proprie degli Enti Locali, il fenomeno della ludopatia;

#### **VISTO**

- gli artt. 86, 88 e 110 del R. D. 18/06/1931 n.773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- il D.L. 158/2012 convertito dalla legge 189/2012;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici;
- il Regolamento in oggetto;
- Il parere in ordine alle regolarità tecnica, reso ai sensi dell'Art. 53, comma 1 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 riportato in calce al presente atto;

#### **DELIBERA**

1. Approvare il Regolamento per il *“Funzionamento delle sale pubbliche da gioco e per l'istallazione di apparecchi da intrattenimento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco lecito”* (allegato A);
2. Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L. – approvato con D. Lgs. 15/08/2000, n. 267 e s.m.i.



COMUNE DI NISCEMI

Regolamento Comunale per la Prevenzione il Contrasto delle Patologie  
e delle Problematiche legate al gioco lecito (GAP)

TITOLO I  
Norme Generali

Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) I requisiti ed il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b) Il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi commerciali.

Art.2- Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Niscemi, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) prevenzione e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

d) contenimento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

Nel disciplinare l'attività delle sale giochi si tiene conto di tre aspetti fondamentali:

- a) Il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) Il rispetto della sicurezza nei confronti di categoria sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.
- c) Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza urbana, decoro cittadino e di incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

#### Art. 3- Obiettivi Amministrativi.

Con l'approvazione del presente regolamento si impegna l'amministrazione a:

- a) dare avvio a un programma di formazione specialistica per le seguenti figure professionali presenti nell'organico dell'amministrazione comunale: Servizi Sociali, Polizia Municipale e Ufficio Legale;
- b) mettere in campo dei corsi di formazione, d'intesa con l'ASP e il SERT, per contrastare il fenomeno e rendere il gioco responsabile e consapevole;
- c) istituire un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria, affinché, i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da gioco, esponano manifesti sul gioco responsabile ed eventuali recapiti di associazioni che danno assistenza nei casi di dipendenze patologiche;
- d) programmare attentamente, secondo un preciso disegno operativo, tutti i controlli e tutte le verifiche sul rispetto delle norme regolamentari sugli esercizi dove si svolge il gioco pubblico d'azzardo;
- e) riferire al Consiglio Comunale sull'andamento del fenomeno e sui risultati delle iniziative intraprese, di concorso con tutte le reti di prevenzione del gioco.

#### Art. 4- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) TULPS: Il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n. 635);
- b) Sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del TULPS), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- c) Giochi leciti, si considerano tali:
  1. I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocche, giochi da tavolo, ecc.);
  2. Gli apparecchi e congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
    - Apparecchi meccanici od elettronici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
    - Apparecchi di cui all'art. 10, comma 6, lett. A) del T.U.L.P.S. (cd New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti o obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
    - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. B) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.m..
    - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. A) e c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- d) Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
  - bar, caffè ed esercizi assimilabili;

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
- alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- circoli privati ed enti assimilabili, di cui al DPR n. 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale enti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi comune attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- f) Superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) Area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
- h) Esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. n. 114/1998;
- i) Area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) Area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l'ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collaborazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e validata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto della scommesse.
- l) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- m) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

#### Art. 5- Condizioni per l'apertura

1. Il titolare designa un gerente responsabile che attraverso la sua costante presenza risponde del buon funzionamento della sala; in sua assenza la sala non può essere aperta qualora non sia sostituito da altra persona competente previo avviso scritto al Comando di Polizia Locale e all'ufficio Suap.
2. In particolare il gerente:
  - a) Vigila in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi;
  - b) Si adopera per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno dei locali;
  - c) Mette a disposizione delle autorità competenti le registrazioni di video sorveglianza.

#### Art. 6- Inizio, variazioni e cessazioni dell'attività

1. L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86, comma 3, lettera c) del T.U.L.P.S. sono subordinati a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita SCIA, di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. La SCIA, di cui sopra, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)).
3. In caso di subingresso o di variazione del titolare, della ragione sociale, della composizione societaria e dei legali rappresentanti, la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.
4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all'Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.



5. Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 11 del R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento d'esecuzione del TULPS). Essi si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essi indicati e non possono in alcun modo essere trasmessi, né trasferiti.

#### Art. 7- Requisiti morali

Il titolare, tutti i soci delle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendono gestire una delle attività di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia).

#### Art. 8- Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

1. Le SCIA di cui al presente Regolamento perdono efficacia qualora:
  - a) Venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
  - b) Il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perdano i requisiti morali previsti;
  - c) Nei casi previsti al precedente art. 5;
  - d) Nelle ipotesi di contrasto con i requisiti ed i presupposti di cui ai successivi art. 12 e 13.

#### Art. 9- Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore vidimata dal Sindaco o suo delegato.  
Essa non ha una validità temporale, quindi è valida fino a momento in cui il Questore non ne modifichi o ne rinnovi il contenuto.
2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tariffa di ciascun gioco.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in luogo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Come prescritto dall'art. 180 del Regolamento d'esecuzione del TULPS.
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ciascun apparecchio e all'ingresso delle aree separate dove questi sono collocati (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido: I videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, devono essere posizionati a pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna d'esercizio od in altri messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
7. Per prevenire e combattere la degenerazione del gioco in pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, devono esporre negli ambienti dove sono posizionati gli apparecchi da gioco e sopra ognuno di questi, in modo ben visibile al giocatore anche durante l'utilizzo, un cartello con la dicitura "Il gioco provoca dipendenza".

## TITOLO II

### Sale Giochi

#### Art. 10- Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è

subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

#### Art. 11- Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietata ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o di chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e l'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (art. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 6;

#### Art. 12- Caratteristiche dei locali

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono: essere distanti almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
  - istituti scolastici di qualsiasi grado;
  - luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
  - Impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
  - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario (ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura) o socio-assistenziale, strutture ricettive ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
  - giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei, biblioteche.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale nel raggio di 500 m da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
3. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
4. L'esercizio delle attività di cui a presente titolo sono vietate:
  - negli immobili di proprietà della CIVICA Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
  - nei chioschi su suolo pubblico.
5. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo contratto alla prima scadenza di legge.
6. Il locale adibito alle attività disciplinate del presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici e non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
  - la normativa vigente in materia di barriera architettonica;
  - la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
  - la normativa vigente in materia igienico-sanitaria sui luoghi di lavoro;
  - i regolamenti locali di Polizia Urbana;
  - la normativa urbanistica edilizia vigente;
8. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.

#### Art. 13- Orari di esercizio delle attività

1. Le sale giochi dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Sicilia ed indicati al precedente art. 12;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco e conseguentemente le attività commerciali dove sono esercitate, a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura ritenute compatibili con esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della viabilità e circolazione stradale, che favoriscono la separazione dai tempi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari (pranzo e cena); che preservino i soggetti considerati maggiormente vulnerabili, perché minori o di giovane età, o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale.

A tal fine si indicano quali fasce di esenzione del gioco i seguenti orari

- dalla mezzanotte del giorno precedente alle ore 10 per preservare la fascia di accesso alle scuole e al lavoro;
  - dalle 13 alle 14 per preservare la fascia oraria di uscita dalle scuole;
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

#### Art. 14- Messaggi pubblicitari delle sale giochi

1. Oltre alle limitazioni dell'art. 12 del presente Regolamento, al fine di tutelare le categorie sociali più "sensibili", è fatto divieto all'interno del centro abitato di pubblicizzare, con ogni mezzo, messaggi che rimandano al gioco effettuato con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..
2. Per l'installazione di insegne d'esercizio, o qualsiasi altro impianto pubblicitario, si dovrà fare riferimento al vigente regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

#### Art. 15- Logo

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.
2. In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Sicilia, il Consiglio Comunale di Niscemi sceglie un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di ludopatia.
3. Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio Niscemese sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

### TITOLO III

#### Apparecchi da intrattenimento

#### Art. 16- Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 86 (escluse le sale giochi) ed 88 del TULPS, è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7, lett. A) e c), a condizione che:
  - a) siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanza 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;

- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del TULPS;
- c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 TULPS siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed in idonea sorveglianza.

#### TITOLO IV

##### Provvedimenti repressivi, sanzioni, incentivi norme transitorie e finali

##### Art. 17- provvedimenti repressivi

- 1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
  - a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 86;
  - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Ufficio comunale competente assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
  - c) per violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerente al divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
  - e) per violazioni in tema di rispetto degli orari.
- 1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
  - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
  - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
  - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

##### Art. 18- Sanzioni

- 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme del presente regolamento sono disciplinate dalla legge n. 689/1981 - modifiche al sistema penale di cui all'articolo 10, e sono le seguenti:
  - a) Così come modificato ed integrato dall'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a 15 giorni.
  - b) Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689/1981, la reiterazione delle violazioni nell'arco di 3 anni, previste dal presente regolamento determina una progressione delle sanzioni:
    - una violazione giorni uno di chiusura dell'attività,
    - due violazioni cinque giorni di chiusura dell'attività;
    - tre violazioni mesi uno di chiusura dell'attività;
    - quattro violazioni anni 1 di chiusura dell'attività, segue la revoca della licenza di esercizio.

##### Art. 19- Incentivi

- 1. L'Amministrazione potrà, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, prevedere nel bilancio di esercizio, degli incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito mediante:
  - a)- la riduzione per anni due di una percentuale della tassa rifiuti /tasi/ imu (TARI) per coloro che dismettono le apparecchiature slot e impegnandosi a non installarle per non meno di cinque anni;
  - b)- l'Amministrazione si impegna a promuovere, in tutti i modi e le forme che verranno individuate anche di concerto con le strutture che si occupano dei servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, attività di intrattenimento di quartiere che valorizzano le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema.

#### Art. 20- Vigilanza e controllo

1. Le forze dell'ordine sono incaricate di operare la necessaria vigilanza per il rispetto delle disposizioni previste; per il tramite dei propri addetti possono in ogni momento:
  - a) ispezionare la sala a qualsiasi ora;
  - b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali;
  - c) far sgomberare la sala se si verificano disordini.

#### Art. 20 bis- Non applicazione del regolamento

Il presente regolamento non si applica a sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

#### Art. 21- norme transitorie

Gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del corrente regolamento devono conformarsi alle prescrizioni dello stesso.

#### Art. 22-Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.
2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito:
  - dell'intesa prevista dall'art. 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, una volta che essa raggiunta in sede di Conferenza Unificata e poi recepita con decreto del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97.

## TITOLO I - Norme generali

- Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2- Finalità
- Art. 3- Obiettivi Amministrativi
- Art. 4- Definizioni
- Art. 5- Condizioni per l'apertura
- Art. 6- Inizio, variazioni e cessazione dell'attività
- Art. 7- Requisiti morali
- Art. 8- Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività
- Art. 9- Prescrizioni di esercizio

## TITOLO II - Sale Giochi

- Art. 10- Inizio, variazioni e cessazioni dell'attività di sala giochi
- Art. 11- Svolgimento dell'attività
- Art. 12- Caratteristiche dei locali
- Art. 13- Orari
- Art. 14- Messaggi pubblicitari delle sale gioco
- Art. 15- Logo

## TITOLO III - Apparecchi da intrattenimento

- Art. 16- Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS.

---

## TITOLO IV - Provvedimenti repressivi, sanzioni, incentivi norme transitorie e finali

- Art. 17- Provvedimenti repressivi
- Art. 18- Sanzioni
- Art. 19- Incentivi
- Art. 20- Vigilanza e controllo
- Art. 21- Norme transitorie
- Art. 22- Norme finali

Allegato D)

## Emendamento al Regolamento Comunale per la Prevenzione il Contrasto delle Patologie e delle Problematiche legate al gioco d'Azzardo

**Premesso che** si ritiene lodevole l'intento di contrastare le patologie e le problematiche sociali legate al gioco d'azzardo.

**Constato che** il regolamento ad oggetto, in alcune sue parti, non distingue in maniera chiara i giochi d'azzardo leciti con vincita in denaro ed i giochi leciti a solo scopo ricreativo (ad esempio carte, bocce, biliardo, ecc).

**Considerato che** le limitazioni previste potrebbero colpire le attività di gioco lecito a solo scopo ricreativo, effetto collaterale che non rientra fra le nobili finalità di contrasto alla ludopatia espresse nel regolamento.

### SI PROPONE

- Di inserire l'articolo 20-bis che così recita: *"Il presente regolamento non si applica a sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro"*;
- Di conseguenza, di cassare il comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento.

Il consigliere comunale  
Vincenzo Pitrolo

Si esprime parere favorevole  
al presente emendamento

~~IL CAPO RIPARTIZIONE TECNICA~~

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Paolo Di Pignatelli

Parere di repubblicante antifabre  
Favorevole

Allegato 30/07/2018



Oggetto POSTA CERTIFICATA: Emendamento al Regolamento Comunale per la  
Prevenzione il Contrasto delle Patologie e delle Problematiche legate al gioco  
d'Azzardo  
Mittente <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Destinatario <organiistituzionali@comuneniscemipec.it>  
Rispondi a <vpitrolo.niscemi@comune.pec.it>  
Data 27.07.2018 12:48

- daticert.xml (~972 B)
- Emendamento Regolamento gioco azzardo.pdf (~36 KB)
- postacert.eml (~51 KB)
- smime.p7s (~7 KB)

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 27/07/2018 alle ore 12:48:31 (+0200) il messaggio  
"Emendamento al Regolamento Comunale per la Prevenzione il Contrasto delle Patologie e delle  
Problematiche legate al gioco d'Azzardo" è stato inviato da "vpitrolo.niscemi@comune.pec.it"  
indirizzato a:

~~organiistituzionali@comuneniscemipec.it~~

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180727124831.01079.391.2.67@pec.aruba.it

Oggetto Emendamento al Regolamento Comunale per la Prevenzione il Contrasto delle  
Patologie e delle Problematiche legate al gioco d'Azzardo

Mittente vpitrolo.niscemi <vpitrolo.niscemi@comune.pec.it>

Destinatario <organiistituzionali@comuneniscemipec.it>

Data 27.07.2018 12:48

Gentile Ufficio di Presidenza,

si trasmette in allegato l'Emendamento al Regolamento Comunale per la Prevenzione il Contrasto delle Patologie e  
delle Problematiche legate al gioco d'Azzardo che sarà discusso durante il prossimo Consiglio Comunale.

Cordiali Saluti  
Vincenzo Pitrolo

allegato E)

Al presidente del consiglio comunale

Di Niscemi

Oggetto: emendamenti di lieve entità alla proposta di delibera sul regolamento che disciplina la prevenzione del fenomeno della ludopatia, previsto per la votazione in consiglio comunale nella data del 31/08/2018.

I sottoscritti consiglieri comunali appartenenti alla quarta commissione consiliare, alla luce di alcune ulteriori riflessioni sulla proposta di deliberazione, inerente il regolamento avente quale argomento il fenomeno della ludopatia, con la presente intendono emendare, come in effetti emendano, la proposta nei termini sotto riportati:

quale prima modifica, preliminare alle ulteriori, si cassa in tutto il corpo della deliberazione, nonché sul corpo del regolamento, la dizione d'azzardo.

Successivamente le ulteriori modifiche:

1. Al Titolo del regolamento con l'acronimo GAP (gioco d'azzardo patologico) e dopo "al gioco" si inserisce la parola "lecito" seguito dall'acronimo GAP;
2. All'art. 18 comma 1, dopo "modifica al sistema penale" aggiungere la seguente frase "di cui all'art. 10".
  - a. I punti a e b vengono così descritti: "così come modificato ed integrato dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale del locale o, comunque, dal punto di offerta del gioco fino a 15 giorni;
  - b. Il punto c) diventa punto b). inserire all'inizio del punto b) la seguente frase: "ai sensi dell'art.8-bis della Legge n.689/1981"
3. All'art. 22 vengono aggiunti altri due punti:
  - punto 2) "il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito:
    - Dell'intesa prevista dall'art. 1 comma 936 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, una volta che essa sarà raggiunta in sede di conferenza unificata e poi recepita con Decreto del Ministero Economia e Finanza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 281/97,

In fede

Niscemi, 31.8.2018

Parere favorevole

Piero Di Pignatelli

avvocato

IL VICARIO

G. Blum

I consiglieri comunali

Giuseppe Pignatelli

Francesco Pignatelli

Antonio Pignatelli



Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
			comp./res. 20....	€.	€.	€.
			comp./res. 20....	€.	€.	€.
				€.	€.	€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, \_\_\_\_\_

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Chessari Angelo

IL PRESIDENTE

Avv. Fabio Bennici

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Rocco Bronte

È copia conforme per uso amministrativo

Li, 11 SET 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Dott. Salvatore Giugno

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

con prot. n. .... del .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .... del .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. .... del registro in data .....

IL MESSO COMUNALE

Li, .....

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal ..... al ..... a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....